

N. 45007 Rep.

N. 13485 Racc.

ATTO COSTITUTIVO

DI

SOCIETA' PER AZIONI

=

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno cinque marzo duemilacinque (5.3.2005),
In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano terreno,
Avanti a me Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile
di Parma con residenza in Parma,

è presente la signora:

BENECCHI STEFANIA, nata a Langhirano (PR) il 25 settembre 1971, domiciliata a Parma
(PR), Strada della Repubblica n. 1, dirigente,

che interviene per conto ed in legale rappresentanza del:

COMUNE DI PARMA con sede in Parma (PR), Strada della Repubblica n. 1,
Codice Fiscale 00162210348;

nella sua qualità di Direttore dell'Area Risorse del Comune di Parma autorizzato
con Delibera Consiliare in data 14 febbraio 2005, depositata ai sensi di legge, che
in copia autentica all'originale al presente si allega sotto la lettera "A"
omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalla comparente con il mio
consenso;

comparente della cui identità personale sono certo, cittadina italiana, la quale
previa rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni,
mediante questo atto,

stipula e conviene

quanto segue:

1)

Il comparente COMUNE DI PARMA, come sopra costituito, con il presente atto
unilaterale ai sensi dell'art. 2328 cod.civ. ed ai sensi dell'art.120 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" costituisce una Società per azioni di trasformazione urbana
denominata:

"METRO PARMA S.P.A."

2)

La società ha la sede legale nel comune di Parma (PR), attualmente (ed al solo fine
dell'iscrizione al Registro delle Imprese) in Strada della Repubblica n. 1 e potrà
istituire e/o sopprimere filiali, depositi, succursali ed agenzie sia in Italia sia
all'estero.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, gli
amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter
disposizioni di attuazione del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il
competente Registro delle Imprese.

3)

La società ha per oggetto la seguente attività:

la progettazione e la realizzazione delle linee ferroviarie metropolitane interrate
e non, che insistono sul territorio del Comune di Parma.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società provvede direttamente o

tramite affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa:

- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
- alla progettazione e realizzazione dei lavori.

Il Comune di Parma conferisce la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali alla Società.

La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La Società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi singole attività o specifici servizi.

4)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente ai sensi di legge.

5)

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila), rappresentato da n. 12.000 (dodicimila) azioni nominative da Euro 10,00 (dieci) ciascuna, tutto sottoscritto in denaro ed integralmente versato dall'unico socio COMUNE DI PARMA.

6)

La comparente dichiara che il cento per cento (100%) del capitale sociale come sopra sottoscritto, è stato versato a sua cura presso Banca Monte Parma S.p.A., ai sensi dell'art.2328 del Codice Civile e la relativa ricevuta in data 4 marzo 2005, verrà esibita per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

7)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale inizierà oggi per terminare il 31 dicembre 2005.

8)

La Società sarà amministrata con le norme di cui agli articoli 20 e seguenti dello statuto sociale di cui oltre.

Per i primi tre esercizi sociali e così fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2007 (duemilasette), viene nominato un Consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) membri, nelle persone dei Signori: COSTA ANDREA, nato a Cremona (CR) il 27 agosto 1951, domiciliato a Parma (PR), viale Duca Alessandro n. 10, ingegnere, Codice Fiscale CST NDR 51M27 D150E; ROSSOLINI RENZO, nato a Parma (PR) il 27 ottobre 1948, domiciliato a Parma (PR), via Petrarca n. 20, avvocato,

Codice Fiscale RSS RNZ 48R27 G337V;

MERCADANTI LUCIO, nato a Parma (PR) il 9 dicembre 1955, domiciliato a Sorbolo (PR), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 7, ingegnere,

Codice Fiscale MRC LCU 55T09 G337G;

i quali accetteranno la carica riservandosi di depositarne la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge.

Il socio seduta stante nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor COSTA ANDREA.

9)

Vengono nominati i componenti del Collegio sindacale nelle persone dei signori:

PIANTELLA ALBERTO, nato a Parma (PR) il 24 febbraio 1944, domiciliato a Parma (PR), Via Nazario Sauro n. 5, dottore commercialista,

Codice Fiscale PNT LRT 44B24 G337V, Presidente;

BIANCHI NICOLA, nato a Parma (PR) l'11 novembre 1948, domiciliato a Parma (PR), Piazzale Boito n. 1, revisore,

Codice Fiscale BNC NCL 48S11 G337G, Sindaco effettivo;

MICHELI GIANNI, nato a Parma (PR) il 5 gennaio 1952, domiciliato a Parma (PR), via Bertolotti n. 3, revisore,

Codice Fiscale MCH GNN 52A05 G337I, Sindaco effettivo;

ZALERA PAOLO, nato a Parma (PR) il 20 ottobre 1965, domiciliato a Parma (PR), Via Massari n. 4, dottore commercialista, Codice Fiscale ZLR PLA 65R20 G337V, Sindaco supplente;

MARCHINI PIER LUIGI, nato a Parma (PR) il 26 settembre 1976, domiciliato a Parma (PR), via Argonne n. 9, revisore,

Codice Fiscale MRC PLG 76P26 G337L, Sindaco supplente;

I nominati, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aventi i requisiti di legge, accetteranno la carica e ne depositeranno la formale accettazione al Registro delle Imprese nei tempi e nei modi di legge.

L'emolumento annuale per i componenti del Collegio Sindacale testè nominati viene fissato e sarà corrisposto in base alla tariffa professionale minima dei Dottori Commercialisti attualmente in vigore.

10)

I componenti dichiarano di autorizzare il signor COSTA ANDREA, a ritirare dall'istituto suddetto, l'importo del cento per cento (100%) di cui al precedente articolo 6), non appena ultimate le formalità per la legale costituzione della società, rilasciandone valida quietanza.

11)

Gli utili netti risultanti da bilancio verranno ripartiti come fissato dallo Statuto Sociale di cui oltre.

12)

La società si intende costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto costitutivo e dell'allegato statuto sociale, composto di trentuno articoli e dattiloscritto su sette pagine di due fogli che previa lettura da me data al componente viene dallo stesso approvato e sottoscritto ed allegato a questo atto sotto la lettera "B" perché ne formi parte

integrante e sostanziale.

13)

Il signor COSTA ANDREA è infine autorizzato, sempre con firma libera e disgiunta, a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società, apportando anche al presente atto ed all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche che venissero richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

14)

Le spese del presente atto, ammontanti presuntivamente ad euro quattromilacinquecento, e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società.

E richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette pagine e parte della ottava di due fogli è stato, da me notaio, letto ai comparenti i quali, in segno di approvazione, con me notaio lo hanno sottoscritto.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

BENECCHI STEFANIA

MARCO MICHELI notaio

Allegato "B" all'atto N. 45007/13485 di Rep.

"METRO PARMA S.P.A."

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", una Società per Azioni di trasformazione urbana denominata "Metro Parma S.p.A.".

Art. 2 - Sede sociale

La Società ha la sede legale in Parma.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sopprimere e istituire, ovunque, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritenga necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione delle linee ferroviarie metropolitane interrate e non, che insistono sul territorio del Comune di Parma.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società provvede direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa:

- all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
- alla progettazione e realizzazione dei lavori.

Il Comune di Parma conferisce la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali alla Società.

La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società può ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La Società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi singole attività o specifici servizi.

Art. 4 - Domicilio

Il domicilio del socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società.

Art. 5 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II**CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI****Art. 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila), rappresentato da n. 12.000 (dodicimila) azioni nominative da Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Gli eventuali versamenti effettuati ed eseguiti in conto futuri aumenti di capitale, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Nel caso in cui quanto versato sia effettuato a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionali, sarà comunque infruttifero, salvo che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire.

Art. 7 - Socio unico

La Società si configura come società per azioni a capitale interamente sottoscritto dal Comune di Parma, che esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società realizza la parte più importante della propria attività con il Comune di Parma.

Art. 8 - Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile.

Art. 9 - Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 10 - Certificati azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci.

Art. 11 - Obbligazioni

La Società, previa deliberazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2412 Codice Civile, può emettere obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso con raccomandata a/r almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, del Codice Civile ovvero mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24ore" almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2366, secondo comma, del Codice Civile.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 16 - Ammissione all'Assemblea

All'Assemblea può intervenire l'azionista, iscritto o non ancora iscritto nel Libro dei Soci. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 17 - Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona nominata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne

l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 18 - Rappresentanza

Il socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 19 - Funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie, il rappresentante del socio Comune di Parma voterà sulla base di quanto deliberato dai competenti organi politici.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Nomina, composizione, durata, compensi degli amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone esterne all'Assemblea, devono essere in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative, professionali o gestionali.

Il Consiglio di Amministrazione può essere in qualsiasi momento revocato dall'Assemblea; in tal caso, non potrà richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunziato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea oltre che il rimborso delle spese. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente.

Art. 21 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art. 22 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 23 - Funzionamento

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24 - Poteri e compiti

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Art. 25 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più Amministratori delegati, determinandone, oltre i compensi, i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti.

All'Amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alla:

- a) approvazione del piano programma, dei budget pluriennali ed annuali;
- b) compravendita e permuta di immobili in genere;
- c) compravendita, permuta o cessione, attraverso qualsiasi forma, di partecipazioni o altre interessenze in società, enti o imprese;
- d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- e) assunzione di mutui.

TITOLO VI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 - Presidenza e Vice Presidenza

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della Società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può delegare sue competenze ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due

supplenti, revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, designandone il Presidente e fissando per i primi l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis, terzo comma, del Codice Civile.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

Art. 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della Società.

Art. 29 - Utili sociali

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori

Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art. 2484 del Codice Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO X NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

BENECCHI STEFANIA

MARCO MICHELI notaio

Il presente atto è stato:

- registrato a Parma il 10 marzo 2005 al n.1.689, Serie 1° con Euro 193,62;
- depositato al Registro delle Imprese di Parma il 15 marzo 2005 al R.E.A. n.230.461.